

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO
FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI DAZIO (SONDRIO)
PER LA “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO
MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO A 11, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NUOVI SPOGLIATOI”
TRA**

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Attilio FONTANA, quale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto;

- Comune di DAZIO (Sondrio) nella persona del Sindaco pro-tempore Antonio Cazzaniga, quale Legale Rappresentante del Comune di Dazio;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

RICHIAMATI

- l’art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell’interesse regionale di cui all’art. 3, condizioni in presenza delle quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;
- la D.C.R. n. XII/42 del 20.06.2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;
- gli artt. 27 e 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Dazio ha presentato con nota pec protocollo n. A1.2023.0525084 del 8.11.2023 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la riqualificazione e messa in sicurezza centro sportivo comunale - rifacimento manto sintetico campo da calcio a 11, adeguamento funzionale e nuovi spogliatoi;
- la proposta di valenza locale concorre all’attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di edilizia sportiva, riqualificazione ambientale e valore comprensoriale a livello ricreativo ed è coerente con gli obiettivi regionali esposti nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura – Obiettivi 6.3.1, 6.3.3 e 7.3.1;

CONSIDERATO CHE:

il progetto per la messa riqualificazione del campo sportivo del Comune di Dazio prevede:

- adeguamento delle misure del campo con ampliamento dell’area di sedime e dell’area delle panchine;
- rifacimento del manto in erba sintetica;
- ridefinizione delle recinzioni e dei cancelli di ingresso degli accessi e delle percorrenze in modo da consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la miglior fruibilità dell'intero complesso agli atleti e ai mezzi di soccorso e servizio, in modo da garantire il rispetto delle norme di sicurezza;
- sostituzione degli attuali proiettori sulle torri faro esistenti;
- costruzione di un nuovo edificio ad uso spogliatoi con annessi locali di servizio, edificio ad energia quasi zero;

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°..... del.....
- Comune di DAZIO (Sondrio): delibera di Giunta Comunale n. del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Tecnica
 - Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - Allegato D - Quadro Economico e Piano Particellare con perimetrazione dell'ALS;
 - Allegati E – Elaborati grafici di progetto
 - TAV. 0 PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO ALS
 - TAV 1 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
 - TAV 2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
 - TAV 3 SPOGLIATOI – pianta prospetti sezione

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5 , ovvero la riqualificazione e messa in sicurezza centro sportivo comunale - rifacimento manto sintetico campo da calcio a 11, adeguamento funzionale e nuovi spogliatoi

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'intervento riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza impianto sportivo comunale Stefano de Bianchi, con rifacimento manto sintetico campo calcio a 11, adeguamento funzionale e nuovi spogliatoi". L'obiettivo è quello di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell'impianto sportivo con una serie di interventi in modo da ridurre significativamente le criticità riscontrate ed ottenere contestualmente ed in questa fase, l'omologazione del campo da calcio a 11 con il rifacimento del manto in erba sintetica oltre a dotare la struttura di un nuovo edificio ad uso spogliatoi. L'impianto sportivo comunale rappresenta un importante centro sportivo non solo per gli utenti del comune di Dazio, ma anche per i limitrofi comuni di Civo, Mello, Val Masino e tutti i paesi della Costiera dei Cech; oltre che per le località del fondovalle come Morbegno, Traona e Talamona. L'impianto sportivo è collocato in prossimità di una vasta area ad uso ricreativo che viene utilizzata anche dalla scuola dell'Infanzia e Primaria con sede nel Comune di Civo e facente parte dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Gavazzeni" di Talamona, oltre che da numerose associazioni presenti sul territorio e dalle Parrocchie di Dazio e di comuni limitrofi.

2. L'intera area in cui sorge il centro sportivo e tutta l'area circostante alla struttura stessa ricade in ambito ATTREZZATURE SPORTIVE E AREE A VERDE come risulta dal vigente Piano del Governo Territorio del Comune di Dazio. L'area di intervento, di proprietà comunale è identificata catastalmente nel Comune censuario di Dazio al foglio 5 Mappali evidenziati di colore verde. Al fine di realizzare l'intervento si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori aree, già frazionate e per le quali è stato sottoscritto verbale di cessione amichevole, identificate al foglio 5 Mappali evidenziati di colore giallo come indicato nella planimetria mappale dell'allegato D; dette aree sono da regolarizzare con atti notarili entro il 15.05.2023.
3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale in quanto ricompresa nel Piano dei Servizi del P.G.T. vigente e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente accordo, è pari a € **1.535.000,00** la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Dazio € **153.500,00**, quota sarà prevista sul bilancio comunale 2023-25, la cui copertura finanziaria è data:
 - €. 100.000,00 con risorse a valere sul programma degli interventi per il 2022 nell'ambito dell'AQST della Provincia di Sondrio come da scheda n. C 36/42;
 - €. 53.500,00 con risorse a valere sul Bilancio comunale 2023/2025; tale finanziamento potrà essere coperto con ulteriori risorse che deriveranno dall'AQST suddetto nell'annualità 2023;
 - Regione Lombardia: € **1.381.500,00** quota prevista sul bilancio 2023-25 nell'annualità 2023 e 2024

Art.5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.
In particolare:
 - a) Il Comune di DAZIO si impegna a:
 - a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - b) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - c) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - d) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - g) informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - h) trasmettere a Regione Lombardia entro e non oltre il 15.05.2024 gli atti di proprietà relativi a tutti i mappali da acquisire di cui all'Art. 3, pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori comunicazioni;

- i) restituire a Regione Lombardia, nel caso di perdita di efficacia del presente ALS, le somme percepite in anticipo maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 27, comma 4, L.R. 34/1978;
- l) garantire il mantenimento di un'adeguata dotazione di parcheggi di accesso alla struttura, anche mediante la modifica del presente ALS nel caso si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie anche derivanti dalle economie di gara;
- m) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo;
- n) acquisire i previsti pareri del CONI e della LDN sul progetto definitivo;
- o) farsi carico dei costi di gestione e manutenzione straordinaria del campo da calcio stimate in circa € 6.500,00 annue e dei nuovi spogliatoi stimate in circa € 1.500,00 annue;
- p) aggiornare i dati relativi all'impianto sportivo nell'Anagrafe dell'impiantistica sportiva regionale;
- q) evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- r) apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia.

b) Regione Lombardia si impegna a

- a. Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di DAZIO pari a € **1.381.500,00**, nella percentuale del 90% del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
- b. Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo
 - ✓ € 690.750,00 annualità 2023 pari al 50% del contributo regionale alla sottoscrizione dell'accordo che verrà pubblicato dal Comune di Dazio sul BURL;
 - ✓ € 552.600,00 annualità 2024 pari al 40% del contributo regionale, al ricevimento dell'attestato di consegna lavori
 - ✓ € 138.150,00 annualità 2024 pari al 10% del contributo regionale, al ricevimento della rendicontazione di tutte le spese sostenute, del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo e della certificazione dell'agibilità dell'impianto.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di DAZIO costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Il sindaco del Comune di Dazio o suo Delegato che lo presiede;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n. 6 del 22.12.2020.

Art. 7
Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Dazio è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
 - la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori;

Art. 8
Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a seguito del ricevimento da parte di Regione Lombardia del perfezionamento degli atti di acquisizione di tutti i mappali non di proprietà comunale di cui all'art. 3 entro e non oltre il 15.052024, pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori comunicazioni.
2. Il presente Accordo ha durata fino al **31 ottobre 2025** come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 9
Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento